RECANTE I PROVVEDIMENTI PER RIORDINARE LA SEZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DI CREDITO VITTORIO EMANUELE III PER LE CALABRIE E AGEVOLARE LA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 4

Il Consiglio d'amministrazione e' cosi' composto:

a) un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

b) l'avvocato capo erariale presso la Corte di appello delle Calabrie;

c) gli intendenti della R. finanza delle provincie di Catanzaro e di Cosenza;

d) gli ingegneri capi del genio civile che saranno designati dal Ministero dei lavori pubblici, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per quella di Catanzaro;

e) un delegato nominato dal Banco di Napoli;

f) un delegato tecnico per ciascuna delle due sedi dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza.

Detto delegato, che dovra' preferibilmente essere un ingegnere od un costruttore, purche' non abbia affari mediatamente ne' direttamente con la sezione, potra' essere scelto dai Consigli delle sedi anche fuori del proprio seno.

II presidente e i consiglieri, di cui alle lettere e) ed f) durano In carica tre anni. I consiglieri di cui alla lettera f), non sono rieleggibili, se non dopo un anno di intervallo.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice presidente e si aduna almeno una volta al mese in tornata ordinaria.

Versione in vigore dal 2 novembre 1919, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recante i provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 907
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-i-provvedimenti-per-riordinare-la-sezione-temporanea-dell/art-4/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it